



D.R. n. 1 del 16/07/2018

OGGETTO: Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXIV Ciclo - A.A. 2018-2019

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335 contenente la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, contenente la Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;
- VISTA la Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, previsto dall'articolo 5 della Legge 15 aprile 2004 n. 106;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con cui sono state emanate "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di Stabilità 2012 - ed in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- VISTO il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settori concorsuali ai sensi dell'art. 5 del D.M. 29 luglio 2011, n. 336";
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 concernente il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 137 del 15 giugno 2017;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con



riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Codice Etico dell'Ateneo;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

VISTO il Decreto Rettorale 21 settembre 2017, n. 1, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 74 del 29 settembre 2017, con cui sono stati attivati i Corsi di Dottorato di Ricerca in: "Scienze Fisiche e Ingegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica"; "Scienze Umanistiche" e "Scienze Giuridiche e Politiche" - per l'Anno Accademico 2017-2018, nell'ambito del XXXIII Ciclo;

VISTA la delibera con cui i competenti Organi Accademici hanno approvato le proposte di rinnovo dei Corsi di Dottorato di Ricerca in: "Scienze Fisiche e Ingegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica"; "Scienze Umanistiche" e "Scienze Giuridiche e Politiche" - per l'Anno Accademico 2018-2019, nell'ambito del XXXIV Ciclo;

VISTA la Nota MIUR Prot. n. 3419 del 5 febbraio 2018 contenente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati afferenti al XXXIV Ciclo, per l'A.A. 2018/2019;

VISTA la Nota MIUR Prot. n. 15119 del 15 maggio 2018 avente ad oggetto il rinnovo dei Corsi di Dottorato già accreditati e accreditamento dei Corsi di nuova istituzione - XXXIV Ciclo - A.A. 2018/2019;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei predetti Corsi, non si è proceduto alla modifica dei rispettivi Coordinatori né del Collegio dei docenti in misura superiore al 20% e pertanto, così come precisato nelle succitate Note MIUR, la chiusura delle procedure di controllo e verifica nella banca dati del Dottorato è condizione sufficiente alla conferma dell'accREDITamento e alla ulteriore prosecuzione del Corso;

PRESO ATTO che le procedure di controllo per i suddetti Corsi, si sono concluse con esito positivo ed è quindi possibile emanare i relativi bandi;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2018, n. 40 con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è stato determinato in Euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;

VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

Indizione

Presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", per l'Anno Accademico 2018-2019, nell'ambito del XXXIV Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, sono attivati i Corsi di seguito elencati, per i quali, nelle allegate schede, sono descritte le principali caratteristiche:

1. Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Fisiche e Ingegneria dell'Innovazione Industriale ed Energetica" (Allegato 1);
2. Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Umanistiche" (Allegato 2);
3. Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e Politiche" (Allegato 3).

È pertanto indetto pubblico concorso, per titoli ed esami.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione di cui al precedente articolo, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali:
 - alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso:



- del diploma di laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università italiane;
 - del diploma di laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, presso Università italiane;
 - del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, presso Università italiane;
 - analogo titolo accademico conseguito presso Università straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Corso. L'equipollenza del titolo estero è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Con riferimento alla documentazione che il candidato con titolo accademico conseguito all'estero deve produrre, si rinvia al successivo art. 3.
2. I candidati sono inoltre tenuti a versare un contributo di Euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario aperto presso il Banco BPM S.p.A. (IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156) intestato a Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Roma, indicando la seguente causale "Contributo per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in **"Specificare il Corso"** - XXXIV Ciclo". Il suddetto contributo non verrà rimborsato in nessun caso.
3. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati Modelli A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.

Art.3

Domande di ammissione

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema presente nell'Allegato "A" al presente bando (Modello A - A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e corredata di tutta la documentazione, dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore e recapitata, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso riferito al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca, sito in Roma alla Via Plinio n. 44. A tal fine, l'Ufficio sarà aperto nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- spedizione a mezzo corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ufficio Dottorati di Ricerca sito in Roma, Via Plinio 44 - 00193; a tal fine **farà fede il timbro del protocollo accettante dell'Ufficio Dottorati di Ricerca dell'Ateneo e non quello dell'Ufficio postale di spedizione;**
- trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: rettorato@pecunimarconi.it. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e i documenti devono essere sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di



identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi non siano leggibili.

L'invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Nella domanda, l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca, deve dichiarare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

1. le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica o PEC;
2. la propria cittadinanza;
3. il titolo di studio posseduto, nonché la data e l'Università presso cui è stato conseguito e la relativa votazione;
4. il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza), conseguito presso una Università straniera.
5. la o le lingue straniere conosciute;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito eletto agli effetti del concorso;
7. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
8. di avere/non avere già usufruito, anche solo per un anno, di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca;
9. di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione, indicando l'Ente datore di lavoro;
10. di richiedere l'ammissione in sovrannumero in quanto rientrante in una delle categorie di cui all'art. 11, lett. a), b), c), d);
11. di essere a conoscenza che per fruire della borsa di studio occorre non essere titolari di un reddito annuo lordo pari ad euro 15.343,28, impegnandosi a fornire adeguata autocertificazione da cui si evinca che il reddito annuo lordo percepito è inferiore a tale importo e di avere pertanto diritto al percepimento della borsa di studio;
12. non essere iscritto, o, se iscritto, ad impegnarsi a sospendere la frequenza, e di impegnarsi a non iscriversi ad un Corso di Laurea, altro Dottorato, Master universitario, Scuola di Specializzazione o Corso di Perfezionamento, fino al conseguimento del titolo;
13. di essere/non essere stato riconosciuto con disabilità e di avere/non avere pertanto bisogno di specifici supporti durante l'espletamento delle prove così come specificato nel successivo art. 4;
14. di accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando.

Alla domanda, i concorrenti debbono allegare:

- curriculum vitae;
 - fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - fotocopia del codice fiscale;
 - titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
- per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia:
titolo, in originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente



- all'allegato Modello B, indicando altresì la votazione finale.
- per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti: documenti utili a consentire alla Commissione la dichiarazione di equipollenza. In particolare: diploma di laurea, o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario). Successivamente alle prove, ed entro sei mesi dall'immatricolazione, i candidati ammessi dovranno altresì trasmettere, pena la decadenza dal Corso di Dottorato, la dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo;
 - eventuali pubblicazioni, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C;
Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.
Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle premesse;
 - eventuali altri titoli in originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B,;
 - elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
 - progetto di ricerca che si intende svolgere nel corso del triennio, redatto secondo quanto indicato nell'allegata scheda (per i soli Corsi di Dottorato in "Scienze Umanistiche" e "Scienze Giuridiche e Politiche");
 - ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di Euro 50,00 (cinquanta/00), quale contributo per diritti di segreteria di cui all'art. 2.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Amministrazione medesima.

Art.4

Disposizioni per i portatori di handicap

I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A questo scopo è necessario che facciano pervenire, entro la data di scadenza della procedura, la certificazione medica attestante la validità della richiesta.

Art. 5

Esclusione dalla valutazione comparativa

Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal Bando. L'Ateneo provvederà altresì, d'ufficio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati.

Sono causa di esclusione i seguenti motivi:



- ✓ presentazione o spedizione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza del bando e con modalità diverse previste nello stesso;
- ✓ mancanza degli elementi della domanda di cui all'art. 3;
- ✓ mancata sottoscrizione dei documenti;
- ✓ mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 2;
- ✓ sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione per i motivi suddetti è disposta in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore e notificato agli interessati.

L'Ateneo può disporre anche successivamente all'immatricolazione e all'inizio del Corso, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso di candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o le cui dichiarazioni autocertificate risultino mendaci. In quest'ultimo caso il candidato è tenuto al risarcimento di eventuali ratei di borsa di studio eventualmente percepiti.

Art. 6

Rinuncia alla procedura

L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura selettiva, dovrà essere formalizzata sottoscrivendo l'apposito Modello "D" allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. Il modulo suddetto, unitamente alla copia di un documento in corso di validità, potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca, sito in Roma alla Via Plinio n. 44. A tal fine, l'Ufficio sarà aperto nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- spedizione a mezzo corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ufficio Dottorati di Ricerca sito in Roma, Via Plinio 44 - 00193;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: rettorato@pecunimarconi.it.
- Trasmissione a mezzo fax al numero 06/37725647.

Art.7

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata, successivamente alla scadenza del bando, con Decreto del Rettore, ed è composta da almeno tre membri, docenti - anche stranieri -, afferenti ai settori oggetto del Dottorato. I predetti docenti possono essere scelti nell'ambito del Collegio del Dottorato, ovvero tra i docenti dell'Ateneo o esterni ad esso. La Commissione può essere altresì integrata da esperti della materia di riconosciuta qualificazione. In ogni caso il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.

La Commissione, entro e non oltre 90 giorni dal Decreto di nomina, dovrà espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

Art.8

Prove di esame

Il concorso è per titoli ed esami secondo quanto indicato nelle singole schede allegare al presente bando di cui costituiscono parte integrante e a cui si rimanda.



Art. 9

Accertamento della regolarità degli atti

Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni e dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti, sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici. Del suddetto Decreto Rettorale verrà data notizia sul sito dell'Ateneo, nella Sezione "Dottorati di Ricerca", contestualmente all'emanazione dello stesso. Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicità degli atti. Pertanto, i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni personali in merito. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche. Ai candidati è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Art. 10

Ammissione al Corso

I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato più giovane di età.

In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, prima dell'inizio del Corso, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria. Oltre la data di inizio del Corso, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei Docenti. Qualora il rinunciatario abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione.

Art. 11

Ammissione in sovrannumero

Il Collegio dei Docenti, valutata la compatibilità delle strutture di ricerca e dell'attività lavorativa con l'ambito formativo del Dottorato, può ammettere in sovrannumero, senza borsa di studio, i candidati risultati idonei nella graduatoria che ne facciano espressamente richiesta, e che rientrino nelle seguenti situazioni:

- a) percettori di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- b) cittadini stranieri che non concorrono all'assegnazione delle borse di studio;
- c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni. I dipendenti pubblici, secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, del D.M. 8 febbraio 2013, n. 45, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, così come modificato dall'art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e al rispetto della normativa vigente;
- d) percettori di un reddito annuo non inferiore a quello della borsa.

Art. 12

Iscrizione al Corso e contributo di accesso e frequenza

Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, la relativa graduatoria sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai Dottorati. La graduatoria pubblicata riporterà anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciatari e si procederà, secondo l'ordine della graduatoria, al subentro di altro candidato.

I candidati dichiarati idonei che non risulteranno titolari di borsa di studio, nonché i dottorandi sovrannumerari, sono tenuti, all'atto dell'iscrizione, al



versamento di un contributo annuo pari ad € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00).

A tale contributo si aggiunge il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario della Regione Lazio. Anche gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il contributo da corrispondere da parte dei cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio, verrà quantificato con apposita determinazione dei competenti Organi Accademici.

I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.

Art. 13

Borse di studio

- Le borse di studio vengono assegnate, previa valutazione comparativa e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici, per un importo pari a quello determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2018, n.40, corrispondente ad € 15.343,28, salvo ulteriori modifiche ministeriali. Il predetto importo, che viene erogato in rate mensili posticipate, è esente da IRPEF a norma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, commi 26 e segg., della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.

- Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, per un periodo massimo di tre anni complessivi.

- I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente e dai regolamenti universitari. In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'Anno Accademico o sua frazione. A parità di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni.

- Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci nel corso dell'anno alla borsa di studio, questa verrà assegnata, per la quota residua, al primo dottorando in graduatoria in possesso dei requisiti per l'assegnazione. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.

- La maternità e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal Corso, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verrà ripresa al termine della sospensione.

- I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.

- Le borse di studio concesse per i Dottorati di Ricerca non sono cumulabili con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite ancorché erogate da altre università/enti, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o



straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.

- L'erogazione della borsa non dà diritto, in alcun modo, all'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ateneo.

Art. 14

Obblighi e diritti dei dottorandi

I dottorandi sono tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il curriculum formativo, svolgere attività di ricerca relativa al piano approvato dal Collegio Docenti frequentando tutte le attività per loro previste, con pieno impegno, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al Collegio stesso, al termine di ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché alla fine del corso, una tesi di ricerca con contributi originali.

A seguito della valutazione dell'attività svolta dal dottorando, il Collegio dei Docenti può, con motivata deliberazione, proporre al Rettore la sospensione o l'esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato.

Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, i Dottorandi possono sospendere il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore a un anno per maternità, e a due anni per la frequenza di scuole di specializzazione o per grave e documentata motivazione.

E' fatto divieto ai Dottorandi, nel corso dell'intera durata del Dottorato, di contemporanea iscrizione ai seguenti Corsi:

- Laurea;
- altro Dottorato;
- Master universitario;
- Corso di Perfezionamento;
- Scuole di Specializzazione.

E' fatta salva la possibilità di partecipare a corsi presso Università straniere nel caso che ciò sia previsto in sede di convenzione con le Università stesse.

Art. 15

Conseguimento del titolo

Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." Ovvero "Ph.D.", è conferito dal Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

Nelle more della consegna del diploma originale è rilasciata la relativa certificazione.

L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

Art. 16

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

Questa Amministrazione universitaria non provvederà d'ufficio alla restituzione della documentazione presentata. I candidati interessati alla restituzione del suddetto materiale dovranno trasmettere apposita istanza con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca, sito in Roma alla Via Plinio n. 44. A tal fine, l'Ufficio sarà aperto nei seguenti giorni ed orari: dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- spedizione a mezzo corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ufficio Dottorati di Ricerca sito in Roma, Via Plinio 44 - 00193;
- trasmissione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: rettorato@pecunimarconi.it;



- trasmissione a mezzo fax al numero 06/37725647.

Il ritiro potrà avvenire decorso il termine di sei mesi dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti e comunque non prima che siano decorsi i termini per la presentazione di eventuali ricorsi. I candidati che abbiano presentato rinuncia, possono procedere al ritiro immediatamente. Le spese per la restituzione sono a carico del richiedente. Decorso il termine di sei mesi dalla data del Decreto Rettorale di approvazione degli atti, questa Amministrazione non è più responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione depositata presso i propri uffici.

Art. 17

Informativa sulla privacy

Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ateneo, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente alla vincita del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Università degli Studi "Guglielmo Marconi".

Art.18

Responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, è il Dott. Alessio Acomanni, Direttore Generale dell'Ateneo.

Art. 19

Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella Sezione Dottorati di Ricerca.

Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito europeo Euraxess. L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -.

Art. 20

Norme di salvaguardia

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

ROMA, 16 LUGLIO 2018



IL RETTORE

PROF. SSA ALESSANDRA SPREMOLLA BRIGANTI

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, 16.07.2018